

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELL'ATENEO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione, a titolo gratuito o oneroso, degli spazi dell'Ateneo.
2. La concessione degli spazi di cui al comma 1 è ammessa, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ateneo, per lo svolgimento di incontri, manifestazioni di rilevante interesse generale, convegni e conferenze di carattere scientifico e culturale. Gli stessi spazi possono, altresì, essere concessi per la realizzazione di eventi reputati meritevoli di particolare attenzione.
3. È esclusa la concessione degli spazi per manifestazioni aventi finalità politiche, commerciali o pubblicitarie.

Art. 2

Concessione a titolo gratuito

1. Gli spazi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi a titolo gratuito nei seguenti casi:
 - a) per eventi strettamente connessi alle attività didattiche, scientifiche o di ricerca organizzati o patrocinati dal Rettorato o dalle strutture dell'Ateneo nonché dalle Associazioni Studentesche;
 - b) per eventi di carattere didattico, scientifico o di ricerca, ritenuti di notevole interesse per la comunità universitaria, organizzati da enti che sostengono e/o cooperano a vario titolo con l'Università.

Art. 3

Concessione a titolo oneroso

1. Gli spazi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi a titolo oneroso nei seguenti casi:
 - a) per eventi, organizzati dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), qualora non concessi a titolo gratuito;

b) per eventi, organizzati da associazioni, persone giuridiche e fisiche, per lo svolgimento di attività congressuali, di manifestazioni culturali e di mostre strettamente connesse con le finalità istituzionali dell'Ateneo;

c) per eventi, organizzati da associazioni, persone giuridiche e fisiche, per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli di particolare attenzione e riconoscimento.

2. Se gli spazi sono concessi a titolo oneroso, il richiedente è tenuto a versare un rimborso spese forfetario secondo quanto previsto all'art. 5, comma 2.

Art. 4

Procedura di concessione

1. La richiesta di concessione degli spazi deve essere inoltrata utilizzando la modulistica appositamente predisposta al Magnifico Rettore per gli spazi del complesso immobiliare di "Santa Maria in Gradi" o al Direttore di Dipartimento per gli spazi dei Dipartimenti, utilizzando il modulo di cui all'allegato A, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'evento, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, fermo restando il termine minimo di 21 (ventuno) giorni prima. Nel caso di concessione a titolo gratuito di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), la domanda deve essere presentata dalla Struttura richiedente o dall'Associazione Studentesca interessata.

2. La concessione degli spazi è disposta dal Rettore/Direttore del Dipartimento, che può avvalersi di apposita Commissione per una valutazione preliminare dell'istanza.

3. La Commissione di cui al comma 2 è nominata dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Rettore o suo delegato, che assume la carica di Presidente, da un'unità di personale docente e da uno studente, designato dalla Consulta tra i suoi componenti. Una unità di personale tecnico-amministrativo dello Staff del Rettore svolge le funzioni di segretario. La Commissione resta in carica un triennio e non è rinnovabile. I componenti svolgono le mansioni loro affidate a titolo gratuito.

4. La valutazione della richiesta di concessione è finalizzata all'accertamento dei requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

5. L'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione in caso di eventi sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili.

Art. 5

Rimborso spese per la concessione a titolo oneroso

1. La concessione a titolo oneroso degli spazi prevede un rimborso giornaliero dei costi di diretta imputazione ai sensi dell'art. 143, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, liquidati in via forfetaria, per la copertura delle seguenti spese:

- a) energia elettrica, compreso il trattamento dell'aria;
- b) riscaldamento e/o condizionamento;
- c) pulizia;
- d) prestazioni rese dal personale interno per sopralluoghi, assistenza e supporto;
- e) servizi di vigilanza;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dei locali concessi, sia delle aree verdi ed esterne;
- g) servizi tecnico/informatici;
- h) smaltimento rifiuti;
- i) materiali vari;
- l) altro.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1, rideterminati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, sono fissati nell'allegato C al presente Regolamento e sono da corrispondere entro 5 giorni dalla data dell'atto di concessione, mediante preventiva compilazione dell'allegato B.

3. Per gli eventi da svolgersi al di fuori degli orari indicati nell'allegato C e/o nei giorni di sabato e domenica, o comunque nei giorni festivi, l'importo da corrispondere all'Ateneo viene aumentato del 100%.

I costi di cui sopra comprendono il servizio di assistenza e supporto nei locali e la messa a disposizione degli impianti tecnici e audiovisivi presenti negli spazi. In caso di indisponibilità del personale dipendente, il servizio sarà assicurato dall'Amministrazione mediante ricorso a ditte esterne con oneri a carico degli Enti richiedenti previa riduzione della quota "spese di personale per assistenza e supporto".

4. La contabile bancaria comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo, entro il termine di tre giorni dalla sua esecuzione all'Università, che emette apposita fattura.

Art. 6

Responsabilità

1. I soggetti esterni autorizzati all'utilizzo degli spazi sono responsabili in via esclusiva di eventuali danni arrecati ai beni di proprietà dell'Università e/o a persone presenti alla manifestazione.
2. Per la copertura della responsabilità di cui al comma 1 che precede, è richiesta la stipula di un'apposita polizza assicurativa per un massimale di € 2.500.000,00 a sinistro. Tale polizza dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo almeno quindici giorni prima dell'utilizzo degli spazi, pena revoca della concessione.
3. Il concessionario deve attenersi puntualmente alle disposizioni del presente Regolamento e alle eventuali prescrizioni fornite in sede autorizzativa; deve, altresì, rispettare le norme vigenti in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza degli ambienti e dei lavoratori.
4. I locali devono essere riconsegnati nello stato nel quale sono stati messi a disposizione.

Art. 7

Destinazione degli introiti derivanti dalla concessione degli spazi

1. Gli introiti per l'utilizzo a titolo oneroso degli spazi di cui all'art. 1 sono destinati al recupero dei costi di diretta imputazione sostenuti e da sostenere dall'Università per le spese generali di funzionamento.
2. La destinazione dell'eventuale eccedenza degli introiti rispetto ai costi di diretta imputazione di cui al comma 1 è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.